



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6182

Seduta del 28/03/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con gli Assessori Lara Magoni e Massimo Sertori

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA MISURA "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI MAGONI E SERTORI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, ed in particolare l’art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legislatura, che prevede l’obiettivo del sostegno alla vitalità e all’attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche attraverso lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l’evoluzione dei Distretti del Commercio (Risultato Atteso Econ.14.2.56);

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 “Modalità per l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999”, che introduce le definizioni di Distretto urbano del commercio (DUC), costituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, individua i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio, distinti in DUC e DiD;
- la d.g.r. n. 1833 del 2 luglio 2019, con cui Regione Lombardia ha disposto che venisse effettuata una indagine puntuale sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della d.g.r. 10397/2009 ed al monitoraggio dell’attività svolta negli ultimi tre anni, e che si procedesse poi alla costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
- il d.d.u.o. n. 18701 del 18 dicembre 2019, con cui è stato costituito l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell’Elenco;

CONSIDERATO che:

- il rilancio e l’evoluzione dei Distretti del Commercio, tramite azioni specifiche a loro sostegno, incluse anche apposite misure di finanziamento, costituisce un obiettivo di legislatura per Regione Lombardia, come attestato nel PRS sopra citato;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- con d.g.r. n. 3100/2020 Regione Lombardia ha provveduto ad approvare, nell'XI legislatura, una prima misura di sostegno ai Distretti del Commercio, finalizzata a sostenere la ripresa economica del settore del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato di servizi dopo il primo anno di emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti chiusure obbligate;
- a tale misura i Distretti del Commercio hanno risposto positivamente, con circa 120 progetti presentati e 370 Comuni coinvolti, 23 milioni di euro di contributi concessi e oltre 3.000 imprese del territorio dei Distretti beneficiarie di aiuti tramite i bandi emanati dai Comuni stessi;
- tra fine 2021 e inizio 2022 sono pervenute le rendicontazioni dei primi 32 progetti conclusi che hanno permesso una prima valutazione dei risultati conseguiti e delle esigenze ancora presenti sul territorio;

RITENUTO che sia opportuno, in esito ai buoni risultati della prima misura del 2020, ma anche in considerazione dell'esigenza di continuità di sostegno emersa in fase di rendicontazione dei primi progetti, proseguire a sostenere lo sviluppo dei Distretti del Commercio lombardi per consolidare il loro ruolo di volano per la ripresa e la crescita delle economie urbane, dei territori e delle micro, piccole e medie imprese;

RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto sopra esposto approvando i criteri applicativi per la misura "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo:

- di ammettere come beneficiari della misura Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni appartenenti a Distretti che risultino iscritti all'Elenco dei Distretti del Commercio sopracitato alla data di pubblicazione del successivo bando attuativo del presente provvedimento, oppure che abbiano presentato istanza di iscrizione all'Elenco entro tale data, corredata di tutti i documenti richiesti, correttamente e completamente predisposti, fatto salvo l'effettivo buon esito dell'istanza di iscrizione;
- di concedere a tali Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni contributi diretti per la realizzazione di interventi di sistema sul territorio dei Distretti;
- di riconoscere una quota di risorse finalizzata all'emanazione, da parte loro, di bandi per la concessione di aiuti alle imprese del territorio;

RITENUTO che i contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Comuni:

- nei casi in cui l'attività svolta persegua fini istituzionali, nell'esercizio di poteri pubblici, e non si caratterizzi come attività economica, non siano rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;
- laddove invece l'attività svolta si caratterizzi, anche solo in parte, come attività economica, siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

RITENUTO inoltre che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:

- debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", come sopra specificato;
- non debbano essere rivolti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 e in particolare per le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- possano essere cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del richiamato Regolamento UE n. 1407/2013;

RITENUTO che le imprese richiedenti debbano sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 che:

- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento UE 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che, qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile;

DATO ATTO che:

- in caso di concessione di aiuti "de minimis" a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni quali beneficiari diretti, gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;
- per le concessioni di aiuti "de minimis" alle imprese di propria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione del regolamento "de minimis" sopra richiamato, della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del D.M. 115/2017 artt. 8 e ss.;

RICHIAMATA la DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 che ha approvato la Manifestazione di Interesse prevista dall'art.6, comma 2 della lr 19/2019 con una copertura finanziaria pari a euro 75.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 di cui euro 43.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed euro 32.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;

RICHIAMATA la DGR 7 marzo 2022, n. XI/6066 che, conseguentemente alla chiusura della prima finestra della Manifestazione di Interesse di cui alla richiamata DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387, ha approvato l'elenco delle sei proposte ammissibili alla fase di negoziazione propedeutica all'eventuale promozione dei singoli Accordi mediante le procedure previste agli artt. 7 e 8 della L.R. 19/2019;

CONSIDERATO che la crisi internazionale in corso, l'aumento del costo delle materie prime e dei costi dei fattori produttivi, stanno incidendo negativamente sui tempi di elaborazione e presentazione delle proposte sulla Manifestazione di interesse di cui alla richiamata DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387, con la conseguenza di spostare in avanti il cronoprogramma di spesa;

VALUTATO, pertanto, nella logica di uso efficiente delle risorse pubbliche di ridurre le risorse stanziare dalla richiamata DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 di € 33.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022, che potranno, ove necessario, essere



Regione Lombardia

LA GIUNTA

incrementate nelle annualità successive, con apposita deliberazione, in coerenza con i cronoprogrammi di spesa delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione propedeutica all'eventuale promozione dei singoli Accordi;

RITENUTO di stabilire una dotazione finanziaria per la misura in oggetto pari a complessivi € 42.850.000,00, così suddivisi:

- € 24.000.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677, sull'esercizio finanziario 2022;
- € 16.000.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7682, di cui € 8.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 e € 8.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
- € 1.050.000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.02.104.15275 sull'esercizio finanziario 2022;
- € 1.800.000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa 14.02.104.8349, di cui € 900.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 e € 900.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che le risorse a valere sul capitolo 14.01.203.14677 sono destinate a sostenere investimenti da parte degli Enti locali che contribuiscano ad incrementare il patrimonio pubblico di tali Enti e a riqualificare il contesto urbano e territoriale del Distretto, con benefici che ricadono sulla generalità delle imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, sia per quelle localizzate nel territorio del Distretto che per quelle coinvolte nella realizzazione degli interventi;

VISTI:

- l'art. 48 dello Statuto regionale "Enti del sistema regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione di Giunta Regionale, sulla base delle competenze attribuite;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede che per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006:
 - il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
 - l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale;
 - gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATA la DGR n. 5447 del 25 luglio 2016 "Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006" ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti dei programmi attività di cui all'allegato C, Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006;

RICHIAMATE:

- la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR n. 5798 del 29 dicembre 2021, registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale in data 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
- la DGR 29 dicembre 2021, n. XI/5800 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione – Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2022 – Piano di studi e ricerche 2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti – Integrazione degli allegati 1 e 2 alla DGR 5440/2021";

CONSIDERATO che:

- per il numero delle domande attese, circa 150, e la complessità di alcune fasi istruttorie, con particolare riferimento alla strutturazione e al monitoraggio della misura, all'istruttoria tecnica ex ante dei progetti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presentati, all'istruttoria formale di coerenza dei bandi comunali con le previsioni della misura e alla verifica amministrativa e tecnica delle rendicontazioni, è opportuno prevedere una assistenza tecnica a sostegno della gestione della misura, da affidare a Finlombarda S.p.A.;

- la misura "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" non è inserita nel prospetto di raccordo di Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 29 dicembre 2021, n. XI/5800 in quanto non programmabile nel dettaglio in fase di programmazione annuale in termini di tempistiche, scansione temporale delle attività, dimensione dell'intervento e sua articolazione;

PRESO ATTO che Finlombarda S.p.A., per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica sopra indicate ha stimato un costo complessivo di € 527.403,43, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 173.209,10 nel 2022, € 64.243,65 nel 2023 e € 289.950,68 nel 2024;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO l'art. 6 della Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. sopra richiamata che prevede che per ciascun incarico la quota figurativa del contributo di funzionamento comprenda i costi del personale direttamente impiegato nella commessa, del personale di staff e i costi generali della Società e venga determinata parametricamente applicando al valore complessivo del contributo di funzionamento la percentuale risultante dal rapporto tra le giornate uomo del personale direttamente impegnato nell'incarico e le giornate uomo impegnate nel complessivo Programma delle attività al netto delle giornate uomo per attività non retribuite dal contributo di funzionamento;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario generale "Costituzione del Gruppo di Lavoro Programma Regionale di Sviluppo XI legislatura" n. 10393 del 17/07/2018 che ha tra i suoi compiti quello di valutare e validare le variazioni agli affidamenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di incarichi al SIREG compresi nei rispettivi Programmi annuali delle attività;

DATO ATTO che:

- il Gruppo di Lavoro PRS ha esaminato la proposta di integrazione del piano delle attività di Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 29 dicembre 2021, n. XI/5800 con l'attività di assistenza tecnica per la misura "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024", come riportata all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che, in esito all'istruttoria condotta, ha espresso parere positivo mediante procedura scritta in data 15/03/2022;
- i costi di assistenza tecnica per la misura oggetto del presente provvedimento sono pari a complessivi € 527.403,43, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 173.209,10 nel 2022, € 64.243,65 nel 2023 e € 289.950,68 nel 2024;
- tali costi sono interamente coperti dal contributo di funzionamento;

RITENUTO pertanto:

- di individuare Finlombarda S.p.A. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di istruttoria di merito dei progetti presentati, verifica di coerenza dei bandi comunali con le previsioni della misura e verifica delle rendicontazioni;
- di approvare l'aggiornamento del Prospetto di raccordo delle attività 2022-2024 di Finlombarda S.p.A. con l'integrazione relativa all'assistenza tecnica per la misura "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024", per un costo complessivo di € 527.403,43, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 173.209,10 nel 2022, € 64.243,65 nel 2023 e € 289.950,68 nel 2024;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

RITENUTO di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

VISTE:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

in corso;

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri applicativi per la misura "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni:
 - nei casi in cui l'attività svolta persegua fini istituzionali, nell'esercizio di poteri pubblici, e non si caratterizzi come attività economica, non sono rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;
 - laddove invece l'attività svolta si caratterizzi, anche solo in parte, come attività economica, sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
3. di stabilire che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", come sopra specificato;
4. di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa, le risorse stanziare dalla DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 di € 33.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
5. di stabilire una dotazione finanziaria per la misura in oggetto pari a complessivi € 42.850.000,00, così suddivisi:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- € 24.000.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677, sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 16.000.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7682, di cui € 8.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 e € 8.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - € 1.050.000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.02.104.15275 sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 1.800.000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa 14.02.104.8349, di cui € 900.000,00 sull'esercizio finanziario 2023 e € 900.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
6. di individuare Finlombarda S.p.A. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di istruttoria di merito dei progetti presentati, verifica di coerenza dei bandi comunali con le previsioni della misura e verifica delle rendicontazioni;
 7. di approvare l'Allegato B "Aggiornamento Prospetto di raccordo 2022-2024 di Finlombarda S.p.A., di cui alla DGR 29 dicembre 2021, n. XI/5800", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 8. di dare atto che i costi di assistenza tecnica per la misura oggetto del presente provvedimento sono pari a complessivi € 527.403,43, IVA inclusa, interamente per costi interni, di cui € 173.209,10 nel 2022, € 64.243,65 nel 2023 e € 289.950,68 nel 2024 e sono interamente coperti dal contributo di funzionamento;
 9. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e, in caso di concessione di aiuti "de minimis", gli adempimenti in materia di RNA;
 10. di dare atto che, per le concessioni di aiuti "de minimis" alle imprese di propria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione del richiamato regolamento "de minimis", della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del D.M. 115/2017 artt. 8 e ss.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

11. di procedere alla pubblicazione del presente atto e dell'Allegato B nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli art. 37, c. 1, lett. b del D.Lgs. 33/2013 ed art. 29, c. 1 e art. 192, c. 3 del D.Lgs. 50/2016;
12. di pubblicare il presente atto e il suo Allegato A sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge